



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2023

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE A FAVORE DI DONNE LAVORATRICI AUTONOME

PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ
Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6166 finale del 25.8.2022
che approva il programma "PR Sardegna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a
titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia. CCI
2021IT05SFPR013

Priorità 1 "Occupazione"

**Obiettivo strategico 4: "Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione
del pilastro europeo dei diritti sociali"**

**Obiettivo specifico a priorità dedicata: ESO4.3 "Promuovere una partecipazione
equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un
migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a
servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti" – O.S. c)**

**Settore di Intervento: 143. "Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale
e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non
autosufficienti"**

FAQ AL 14.11.2023



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

SPESE AMMISSIBILI

DOMANDA 1 - *Si chiede se gli importi indicati nella tabella di cui al punto 9 del bando, " Servizi acquistabili e definizione del contributo" siano da considerarsi tassativi e precisamente nel caso di "servizio asilo nido", se l'importo massimo mensile rimborsabile sia di € 180,00 a fronte di una spesa maggiore effettiva e documentata.*

Se, per esempio, l'importo mensile speso per la retta dell'asilo nido ammonta a 450,00, verranno rimborsati solo € 180 mensili in luogo dell'intero importo?

DOMANDA 2 - *Il chiarimento riguarda i limiti di spesa; ho percepito il voucher relativo alla precedente edizione del bando ed ho visto che quest'anno è molto più stringente anche con riferimento alla tipologia di spesa. Il quesito è il seguente: la spesa deve essere per forza rientrare nei limiti da voi indicati nella tabella di pagina 11 di 23 dell'avviso pubblico? prendendo ad esempio i centri estivi, rispetto alla spesa che realmente sosterrò rimborserete solo i 56 euro a settimana indicati nella tabella?*

RISPOSTA 1-2 - La metodologia utilizzata per il calcolo delle unità di costo standard (UCS) è stata determinata, in conformità con quanto indicato dall'articolo 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Conseguentemente le spese sostenute per la fruizione dei servizi indicati all'art. 9 dell'Avviso, prendono in considerazione valori precisi riferiti a un preciso periodo temporale.

Conseguentemente se per esempio, l'importo mensile speso per la retta dell'asilo nido ammonta a 300 euro, l'importo del voucher corrisponderà a 180 euro; oppure se l'importo settimanale speso per la retta dei centri estivi ammonta a 60 euro, l'importo del voucher corrisponderà a 56 euro. Parimenti, se per esempio, l'importo riferito a due mensilità per la retta dell'asilo nido ammonta a 600 euro, l'importo del voucher corrisponderà a 360 euro oppure, se l'importo di 2 settimane speso per la retta dei centri estivi ammonta a 120 euro, l'importo del voucher corrisponderà a 112 euro.

Si rammenta che non sono ammessi frazioni e/o segmenti temporali rispetto ai valori indicati all'art. 9 dell'Avviso e correlati ai rispettivi servizi (es. servizio Centri estivi per un periodo inferiore a una settimana, oppure servizio di Asilo nido per un periodo inferiore al mese di riferimento).

DOMANDA 3 - *Vorrei chiedere gentilmente se il prossimo voucher sarà relativo alle spese sostenute nel 2023 o anche nel prossimo anno. Considerato che le spese già sostenute non possono avere diciture relative al nuovo bando, vi chiedo gentilmente chiarimenti su come doverci comportare in merito alle diciture da far inserire in fattura e come poter fare per le ricevute delle spese già sostenute durante tutto il 2023.*

RISPOSTA 3 - La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

Ad ogni modo l'Avviso indica quale spesa ammissibile, quella effettuata a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso ed entro il 30 settembre 2024, e riferita alla fruizione del servizio nel medesimo arco temporale.

Non saranno ammesse a rimborso spese sostenute per servizi di cui all'art. 9 dell'Avviso ma la cui fruizione del servizio medesimo è avvenuta o riferibile a periodi non ricompresi tra la data di pubblicazione dell'Avviso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

e il 30.9.2024. La documentazione da produrre è indicata nella tabella di cui all'art. 9 dell'Avviso medesimo, nella colonna "Documentazione da produrre".

DOMANDA 4 - *Non ho ben chiaro se per "centri estivi" si intendano esclusivamente i centri di aggregazione per bambini svolti durante il periodo estivo o vengano ricompresi anche i "campus natalizi", ossia i medesimi servizi per bambini svolti tuttavia durante le (lunghe) vacanze scolastiche sotto il periodo di Natale/Epifania.*

RISPOSTA 4 - Conformemente al disposto di cui all'art. 9 dell'Avviso, il contributo rappresentato dal voucher può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto delle seguenti prestazioni/servizi:

- retta per la frequenza di asili nido;
- servizi di cura erogati da centri estivi;
- prestazioni di cura e assistenza al minore (baby-sitting).

Le attività di campus natalizi non sono pertanto ricomprese, ma possono essere utilizzati i servizi di cura e assistenza al minore (baby-sitting).

PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

DOMANDA 1 - *Vorrei conferma che l'importo rimborsabile riguarderà le spese/prestazioni relative al periodo che va dall'ottobre 2023 al 30 settembre 2024, restando quindi escluse tutte le spese relative al periodo gennaio -agosto 2023 (non coperte dal precedente bando/voucher conciliazione).*

RISPOSTA 1 - La spesa ammissibile è quella effettuata a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso ed entro il 30 settembre 2024 ed è riferita alla fruizione del servizio nel medesimo arco temporale. Non saranno ammesse a rimborso spese sostenute per servizi previsti all'art. 9 dell'Avviso, ma la cui fruizione del servizio medesimo è avvenuta o riferibile a periodi non ricompresi tra la data di pubblicazione dell'Avviso e il 30 settembre 2024.

DOMANDA 2 - *Dal bando mi sembra di capire che le spese ammissibili siano quelle sostenute dal 26 ottobre 2023 al 30 settembre 2024, e che la rendicontazione si possa presentare entro dicembre 2024.*

È corretto?

Le mensilità non coperte dal precedente voucher 2022, cioè da gennaio 2023 fino ad ottobre 2023 restano quindi esenti dal contributo? O sono presenti altri strumenti?

RISPOSTA 2 - La pubblicazione riferita ai due Avvisi esitati, hanno previsto un periodo di ammissibilità che rispettano le regole temporali previste dalla programmazione in chiusura 2014/2020 e dalle nuove regole per la programmazione 2021/2027. Pertanto, l'arco temporale non previsto dagli Avvisi de quo, non rientra nel periodo stesso di concedibilità della sovvenzione.

DOMANDA 3 - *Per l'anno 2023 il mio bambino di anni 3 e mezzo ha frequentato asilo nido da gennaio a metà agosto, una parte della retta è stata rimborsata da INPS mediante bonus nido, la restante parte l'ho pagata di*



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

tasca e non ho percepito nessun altro rimborso che abbia abbattuto questa parte di pagamento, posso presentare la domanda di conciliazione in merito a queste spese sostenute?

RISPOSTA 3 - La spesa ammissibile è quella effettuata a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso ed entro il 30 settembre 2024 e riferita alla fruizione del servizio nel medesimo arco temporale. Non saranno ammesse a rimborso spese sostenute per servizi di cui al precedente art. 9 ma la cui fruizione del servizio medesimo è avvenuta o riferibile a periodi non ricompresi tra la data di pubblicazione dell'Avviso e il 30 settembre 2024.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA 1 - *Nell'Avviso Pubblico per la concessione di voucher di conciliazione a favore di donne lavoratrici autonome – Annualità 2023 - P.R. FSE + Sardegna 2021/2027 rettificato in data 8.11.23 con Determinazione n. 5501/64423 all'Art. 7 (Requisiti di ammissibilità per la partecipazione all'Avviso pubblico) vengono riportati, tra gli altri, i seguenti requisiti di ammissibilità:*

- *essere in possesso di Partita IVA attiva e riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo;*
- *aver presentato o avere in corso di presentazione apposita dichiarazione dei redditi percepiti per l'anno d'imposta 2022 nella quale si dichiara un ammontare di ricavi e/o compensi derivanti dall'esercizio della propria attività di lavoro autonomo non superiore a euro 65.000,00;*

e viene inoltre precisato che tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda telematica.

Nello stesso avviso, si precisa che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali richiesti dall'Avviso, è imprescindibile che la destinataria sia qualificabile come lavoratrice autonoma e che i ricavi e/o compensi dichiarati derivino esclusivamente dall'esercizio della propria attività di lavoratrice autonoma.

Una lavoratrice autonoma che alla data di presentazione della domanda telematica sia in possesso di TUTTI i requisiti ma che nell'anno 2022 sia stata anche lavoratrice dipendente, nella dichiarazione dei redditi percepiti per l'anno d'imposta 2022 non avrebbe ovviamente ricavi e/o compensi dichiarati derivati esclusivamente dall'esercizio della propria attività di lavoratrice autonoma e sarebbe quindi esclusa per un vizio nella metodologia della verifica del possesso dei requisiti generali e non per una mancanza degli stessi.

L'avviso indica chiaramente che una lavoratrice che sia al contempo lavoratrice autonoma e lavoratrice subordinata (con contratto a tempo pieno così come a tempo parziale), non possiede i requisiti generali di ammissibilità per la partecipazione alla procedura ma precisa anche che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda telematica e NON nel 2022 (quasi due anni prima l'uscita dell'avviso).

Ritenendo questa metodologia di verifica discriminante per tutte quelle lavoratrici autonome che alla data di presentazione della domanda telematica siano in possesso di TUTTI i requisiti ma che negli anni o mesi precedenti la domanda fossero anche lavoratrici dipendenti si richiede una modalità di qualifica come lavoratrice autonoma e del possesso dei requisiti che non sia la sola dichiarazione dei redditi percepiti per gli anni d'imposta precedenti la data di presentazione della domanda.

Si chiede di considerare provante un qualsiasi documento da cui si evinca l'interruzione del rapporto di lavoro dipendente in una data precedente la presentazione della domanda come ad esempio la lettera di dimissioni o licenziamento o la CU in cui viene indicata la data di fine rapporto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA 1 - La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo. La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso de quo, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente. Ad ogni modo l'Avviso indica, tra i vari requisiti necessari ai fini della partecipazione, l'essere in possesso di Partita IVA attiva dalla data di pubblicazione del presente Avviso, riferita all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo; e aver presentato o avere in corso di presentazione apposita dichiarazione dei redditi percepiti per l'anno d'imposta 2022 nella quale si dichiara un ammontare di ricavi e/o compensi derivanti dall'esercizio della propria attività di lavoro autonomo non superiore a euro 65.000,00. Ne consegue che, la misura è rivolta alle richiedenti che sono lavoratrici autonome a far data dalla presentazione della domanda, e che i ricavi e/o compensi dichiarati nel periodo d'imposta 2022, derivanti dall'esercizio della propria attività di lavoratrice autonoma, non devono essere superiori a euro 65.000,00.

DOMANDA 2 - *Una lavoratrice autonoma titolare di partita IVA, che nel contempo ha un incarico da amministratore in un ente locale (membro della giunta comunale), è idonea per la presentazione della domanda?*

RISPOSTA 2 - L'art. 7 dell'avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità per la partecipazione all'Avviso pubblico" è chiaro nel disporre che la misura è rivolta alle lavoratrici autonome, e che i ricavi e/o compensi dichiarati derivino dall'esercizio della propria attività di lavoratrice autonoma.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali richiesto dall'avviso, è imprescindibile che la destinataria sia qualificabile come lavoratrice autonoma.

L'art. 2222 c.c. individua il lavoratore autonomo in colui che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Le lavoratrici autonome titolari di cariche pubbliche quali quello dell'amministratore locale, come definito dall'art. 77 del D.Lgs. 267/2000, non interferiscono con i requisiti di partecipazione dell'Avviso.

DOMANDA 3 - *Mi confermate che la socia di una società di persone che esercita attività d'impresa non rientra tra le beneficiarie*

RISPOSTA 3 - Non posseggono i requisiti generali di ammissibilità di cui all'art. 7 dell'Avviso, le socie di società di persone, cooperative e di capitali che non posseggono una partita IVA propria la cui movimentazione attesti inequivocabilmente che il ricavo è prodotto dal lavoro proprio in qualità di lavoratrice autonoma, e che, pertanto, non può essere "condivisa" con altri soci.

DOMANDA 4 - *La presente per richiede se le madri iscritte all'INPS come gestione separata, in quanto non risultano dipendenti, rientrano nella concessione di voucher di conciliazione per le madri lavoratrici autonome e libere professioniste.*



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA 4 - L'art. 7 dell'avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità per la partecipazione all'Avviso pubblico" è chiaro nel disporre che la misura è rivolta alle lavoratrici autonome, e che i ricavi e/o compensi dichiarati derivino dall'esercizio della propria attività di lavoratrice autonoma.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali richiesto dall'avviso, è imprescindibile che la destinataria sia qualificabile come lavoratrice autonoma. L'art. 2222 c.c. individua il lavoratore autonomo in colui che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Le madri iscritte all'INPS come gestione separata, che non hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato alla data di pubblicazione dell'Avviso, possono partecipare allo stesso, sempre che in possesso di tutti i requisiti previsti di cui all'art. 7 dell'Avviso stesso.

DOMANDA 5 - *In merito ai requisiti di ammissibilità, quale rigo del modello Redditi PF 2023, anno 2022, bisogna considerare per verificare che i redditi non siano superiori a € 65.000,00?*

RISPOSTA 5 - L'art. 7 dell'avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità per la partecipazione all'Avviso pubblico" è chiaro nel disporre che la misura è rivolta alle lavoratrici autonome, e che i ricavi e/o compensi dichiarati derivino dall'esercizio della propria attività di lavoratrice autonoma.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali richiesto dall'avviso, è imprescindibile che la destinataria sia qualificabile come lavoratrice autonoma. L'art. 2222 c.c. individua il lavoratore autonomo in colui che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Ne consegue che nel modello dei redditi riferiti al periodo d'imposta 2022, andranno presi in considerazione esclusivamente i redditi derivanti dall'esercizio della propria attività di lavoro autonomo.

COFINANZIAMENTO

DOMANDA 1 - *Il chiarimento riguarda la possibilità di presentare la domanda per uno dei miei due figli; Eleonora (quasi 3 anni) attualmente frequenta l'ultimo anno del nido che terminerà a Luglio 2024 in quanto a fine settembre entrerà alla scuola pubblica dell'infanzia.*

Siamo destinatari per lei del bonus nido la cui erogazione terminerà definitivamente a luglio prossimo (per successivo ingresso alla materna) perciò, secondo quanto mi pare di avere letto, sembreremmo a priori esclusi dal poter partecipare al bando; la bimba però nei mesi di agosto e settembre dovrà recarsi allo stesso centro estivo del fratello (che ha 7 anni) perché io lavoro sempre in quei mesi. il quesito è il seguente: pur non percependo più il bonus nido per sopraggiunti limiti scolastici di età e soprattutto con riferimento ai 2 mesi (agosto e settembre) comunque rientranti nel periodo di finanziamento del bando, siamo esclusi dal poter fare domanda anche per la bambina?

DOMANDA 2 - *Vorrei sapere se è inibita la presentazione della domanda a coloro che hanno già usufruito di servizi analoghi nell'ambito delle singole linee di servizio dell'avviso.*

M sembra di capire che tale regola si riferisce - come è ovvio che sia - unicamente all'erogazione di bonus relativamente a prestazioni svolte durante il periodo di riferimento del voucher (dal 27 ottobre 2023 al 30



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

settembre 2024). Ciò significa che se una persona ha richiesto un rimborso per il campo estivo frequentato dai figli nel luglio 2023 (periodo non oggetto del voucher), potrebbe legittimamente partecipare al bando per l'erogazione del voucher, e ciò anche se di fatto l'erogazione del rimborso, per ragioni legate all'organizzazione dell'ente erogatore, avvenisse durante il periodo di riferimento del voucher?

D'altronde non si potrebbe imputare alla parte il ritardo nell'erogazione di un bonus previsto relativamente a prestazioni svolte in periodo non oggetto del voucher.

RISPOSTA 1-2 - Sul punto, l'art. 7 dell'avviso, stabilisce esclusivamente che le spese sostenute per i servizi di cui all'art. 9 non devono essere state oggetto di precedente rimborso mediante altre forme di sostegno o finanziamento. Pertanto, nel rispetto del principio generale del "divieto di cumulo e doppio finanziamento, se nel periodo rientrante all'interno dell'ammissibilità indicata all'art. 10 dell'Avviso, non sono stati percepiti altri aiuti, sarà possibile l'erogazione del voucher; se per contro sono stati percepiti altri aiuti o forme di sostegno nello stesso periodo rientrante all'interno dell'ammissibilità indicata all'art. 10 dell'Avviso, non potranno essere presentati altri aiuti.

In sintesi, non è possibile usufruire di bonus per servizi analoghi nel periodo di riferimento del presente Avviso, e come meglio specificato all'art. 8 non saranno ammesse a rimborso spese sostenute per servizi di cui al precedente art. 9 dell'Avviso, ma la cui fruizione del servizio medesimo è avvenuta o riferibile a periodi non ricompresi tra la data di pubblicazione dell'Avviso e il 30 settembre 2024.